

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**Dal 10 al 14 marzo 2025**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### News 258104 del 12 marzo 2025

Il quadro normativo in materia di contratti pubblici relativi ai beni culturali sta vivendo una stagione di importanti trasformazioni, con interventi legislativi che stanno interessando anche la disciplina sui beni culturali; di seguito l'analisi della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

Le novità più significative sono giunte con il d.lgs. 209/2024, recante disposizioni integrative e correttive al codice appalti (d.lgs. 36/2023), su cui è intervenuto, con la **Circolare n. 10/2025** di seguito approfondita, il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, DG ABAP, Servizio II), che ha analizzato proprio ***“Aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di progettazione degli scavi archeologici”***. Alla circolare, è allegato un pratico testo fronte delle modifiche apportate dal decreto correttivo al codice appalti.

A ciò si aggiunge un **ulteriore modifica post correttivo**, la prima, introdotta **sul codice appalti** dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, di conversione del D.L. n. 201/2024 (c.d. Decreto Cultura).

Tali modifiche normative sembrano orientate a razionalizzare le procedure in materia di beni culturali, valorizzare il ruolo delle Soprintendenze e chiarire meglio i requisiti professionali richiesti per le diverse attività nel settore archeologico. La semplificazione introdotta con la qualificazione di diritto delle Soprintendenze regionali come stazioni appaltanti riconosce l'esperienza e la competenza di questi organismi nella gestione degli appalti relativi al patrimonio culturale.

Resta da vedere come queste innovazioni saranno recepite nella prassi amministrativa e professionale, e se si tradurranno effettivamente in una maggiore efficienza senza compromettere la tutela del patrimonio culturale e archeologico nazionale.

### **1. Le modifiche alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**

La circolare n. 10/2025 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (MIC) prende atto dei cambiamenti introdotti dal cd. decreto correttivo al codice appalti nella disciplina della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPJA), come evidenziato dalla recente analisi di commento ANCE a tale provvedimento.

La procedura VPJA viene ora formalmente strutturata in due fasi distinte:

- La **prima fase**, consistente nella raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, corrispondente alla precedente fase prodromica delineata nelle Linee guida del 2022

- La **seconda fase**, di carattere eventuale, che si attiva solo in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità e prevede il compimento delle indagini archeologiche preventive e la conseguente redazione dei documenti integrativi del PFTE (v. art. 1 dell'All. I.8 al codice 36/2023)

Un'importante modifica procedurale riguarda il **termine** per la conclusione della seconda fase, ora fissato in novanta giorni **dall'avvio delle indagini** e non più dalla richiesta di attivazione della VPIA. Resta invece immutato l'obbligo di completare l'intera procedura prima dell'affidamento o dell'avvio dei lavori.

Il legislatore ha inoltre chiarito che l'**ambito di applicazione della VPIA** è circoscritto ai contratti pubblici di lavori, come definiti dagli articoli 1 e 2 dell'Allegato I.1 al codice appalti, escludendo quindi altre tipologie di contratti (art. 41 del codice appalti).

Una ulteriore precisazione introdotta dal decreto riguarda la **carta del potenziale archeologico** e la **carta del rischio archeologico**, che non costituiscono componenti obbligatorie del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ma rappresentano un'articolazione della relativa relazione tecnico-illustrativa unicamente ove esistenti. Queste carte, infatti, sono il risultato delle indagini della prima fase della VPIA, correlata principalmente al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o PFTE (art. 2 dell'All. I.7).

La circolare chiarisce inoltre che la **relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico** – componente obbligatoria del PFTE, salvo diversa disposizione motivata dal RUP – raccoglie e illustra gli **esiti della prima fase VPIA** ed è **necessaria** per le valutazioni **sull'attivazione della seconda fase**, da esprimere nell'ambito della conferenza di servizi (art. 9, co. 1, dell'All. I.7 al codice appalti, ma v. anche modifiche ad artt., 6, co. 4 e 7, 9, co. 1, all'All. I.7 del codice appalti, che confermano come la VPIA sia correlata al livello di progettazione del PFTE).

La stessa relazione **non va quindi confusa con la relazione archeologica definitiva**, che **illustra** invece gli esiti della **seconda fase**, normalmente eseguita dopo la conferenza di servizi

## **2. Requisiti professionali e qualificazione dei soggetti negli scavi archeologici**

Come rilevato nella Circolare del MIC, nel decreto correttivo è stata dedicata una particolare attenzione ai requisiti professionali richiesti per le diverse attività nel settore archeologico. Per la **direzione tecnica** dei lavori relativi alla categoria OS 25 (scavi archeologici e attività connesse), **il decreto richiede espressamente il coinvolgimento di archeologi** in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia (art. 11, co. 3, lett. c).

La **progettazione di fattibilità tecnica ed economica** dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca deve essere affidata ad **archeologi di I fascia** (ai sensi del D.M. 20/05/2019), con specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento

(art. 16, co. 2 dell'All. II.18 e D.M. 20/05/2019, adottato ai sensi dell'art. 2, c. 1, della L. 110/2014).

Significative sono anche le modifiche all'articolo 16 dell'Allegato II.18, che disciplina la **progettazione dello scavo archeologico**. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico deve ora disciplinare l'impianto del cantiere di ricerca e individuare i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi, nonché i tipi e i metodi di intervento. Le indagini previste comprendono il rilievo generale, le ricognizioni territoriali, le indagini diagnostiche e quelle complementari necessarie.

Il **progetto esecutivo** dei lavori di scavo archeologico, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, deve **contenere dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento**, che comprendono: rilievi e indagini, scavo, documentazione di scavo, restauro dei reperti, schedatura preliminare e immagazzinamento, studio e pubblicazione, forme di fruizione e musealizzazione, manutenzione programmata.

Una novità di rilievo pratico consiste nella possibilità di **deroga temporanea** per quanto riguarda la **direzione dei lavori** e il supporto tecnico alle attività del RUP: fino all'eventuale abrogazione dell'Allegato II.18, la figura del **restauratore** di beni culturali qualificato può essere **sostituita da soggetti con esperienza almeno quinquennale** di direzione tecnica di lavori pubblici, purché tale esperienza sia stata maturata alla data del 19 aprile 2016 (entrata in vigore del d.lgs. 50/2016).

### **3. Altre disposizioni rilevanti e prospettive future**

Il decreto correttivo ha modificato anche l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che, **in qualsiasi caso di dissenso** o non completo assenso alla realizzazione di opere o impianti, **le amministrazioni** coinvolte non possono limitarsi a esprimere contrarietà, ma **devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici** che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tale disposizione si applica, senza deroghe, a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

Il decreto ha inoltre introdotto nel Codice dei contratti pubblici l'articolo 226-bis, che prevede la possibilità di **emanare regolamenti ministeriali o interministeriali** per abrogare e sostituire diversi Allegati al Codice, tra cui:

- l'Allegato I.7 sui contenuti minimi dei vari livelli di progettazione;
- l'Allegato I.8 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- l'Allegato II.18 sulla qualificazione dei soggetti nel settore dei beni culturali.

A differenza di quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 41 del codice appalti, **la sostituzione dell'Allegato I.8 non è più obbligatoria** in sede di prima applicazione

del Codice, ma diventa solo eventuale. Pertanto, l'Allegato I.8 rimane pienamente operante fino alla sua eventuale sostituzione con altra disciplina.

#### **4. Le Soprintendenze regionali tra le stazioni appaltanti qualificate di diritto**

Un'ultima e significativa innovazione è stata introdotta con la legge 21 febbraio 2025, n. 16, di conversione del D.L. n. 201/2024 (c.d. Decreto Cultura), che ha modificato l'articolo 63, co. 4, del codice appalti, aggiungendo le **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione** nell'elenco delle **Stazioni appaltanti qualificate di diritto**.

Questo intervento normativo potrebbe semplificare l'operatività delle Soprintendenze regionali, che si aggiungono così ad altri soggetti istituzionali già iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consip S.p.a., Invitalia, Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori e Sport e salute S.p.a.

Tale qualificazione automatica esenta le Soprintendenze regionali dall'obbligo di presentare istanza ad ANAC per essere inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, consentendo loro di **indire autonomamente procedure di affidamento per contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro** e per servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

#### **Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3274**

Con il parere n. 3274/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sul subappalto necessario e sulla qualificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). In particolare, è stato richiesto se la qualificazione necessaria per la partecipazione a una gara d'appalto debba essere la stessa per il concorrente singolo e per il raggruppamento temporaneo, anche nel caso di ricorso al subappalto necessario.

La risposta del MIT evidenzia che anche il raggruppamento temporaneo deve essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente, con un incremento fino a coprire l'importo relativo alla categoria scorponabile subappaltata.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

#### **Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3214**

Con il parere n. 3214 del 27/02/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sulla possibilità di autorizzare il subappalto di opere scorponabili di importo inferiore al 10% dell'appalto, non indicate espressamente come categorie SIOS in sede di gara.

In particolare, è stato richiesto se sia corretto consentire il subappalto di tali lavorazioni a imprese qualificate in una categoria specialistica e se ciò incida sulla quota subappaltabile della categoria prevalente.

La risposta del MIT evidenzia che, ai fini della qualificazione, vi deve essere coerenza tra la progettazione, la documentazione di gara e la fase esecutiva. Se una categoria di lavori è stata ricompresa nella categoria prevalente in sede di gara, tale corrispondenza deve rimanere anche in fase di esecuzione e nell'emissione del CEL, senza possibilità di modificare la qualificazione successivamente. Pertanto, in assenza di indicazione esplicita in gara di categorie differenti dalla prevalente, non è possibile autorizzare un subappalto che le riconosca separatamente in esecuzione.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. III, 10/03/2025, n. 1937

Con la sentenza n. 1937/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in merito alla continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione negli appalti pubblici in relazione alle misure interdittive antimafia.

La vicenda trae origine dalla risoluzione di un contratto di appalto disposta a seguito della sopravvenuta cessazione del controllo giudiziario su un'impresa, con conseguente riespansione dell'efficacia di un'interdittiva antimafia precedentemente sospesa.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso dell'impresa, ritenendo che il procedimento di aggiornamento prefettizio avviato a seguito del controllo giudiziario dovesse considerarsi idoneo a garantire la continuità dei requisiti, evitando soluzioni di rigidità interpretativa.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, pur con una motivazione parzialmente diversa, evidenziando che la stazione appaltante era consapevole della situazione sin dalla stipula del contratto e che la disciplina vigente non impone un'automatica risoluzione del contratto in tali circostanze. Ha inoltre chiarito che l'aggiornamento delle informative interdittive deve essere valutato nel contesto del principio di risultato e della disciplina dei contratti pubblici, che non prevede ipotesi di risoluzione obbligatoria per situazioni analoghe.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

**Consiglio di Stato, Sez. VII, 11/03/2025, n. 1998**

Con la sentenza n. 1998/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla verifica di anomalia delle offerte negli appalti pubblici, ribadendo il limite del sindacato giurisdizionale su valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

La vicenda trae origine da un procedimento di gara per l'affidamento di lavori pubblici, nel quale un concorrente ha contestato la valutazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, ritenendola carente di giustificazioni adeguate rispetto ad alcune voci di costo.

In primo grado, il TAR Toscana ha respinto il ricorso, affermando che la stazione appaltante aveva effettuato un'analisi globale e coerente, riscontrando la sostenibilità economica dell'offerta sulla base delle giustificazioni fornite.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che il controllo sulla verifica di anomalia deve limitarsi all'accertamento di macroscopici vizi di illogicità o arbitrarietà. Ha inoltre evidenziato che negli appalti a corpo la congruità dell'offerta deve essere valutata in modo complessivo e non atomistico, consentendo compensazioni tra diverse voci di costo.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

**Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2025, n. 1836**

Con la sentenza n. 1836/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla sostituzione del progettista indicato in sede di gara e sull'incidenza di tale modifica sull'offerta tecnica.

La vicenda riguarda una procedura di gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo a interventi di mitigazione del rischio erosione costiera. Il primo classificato ha comunicato, prima dell'aggiudicazione, la sostituzione del progettista mandatario a seguito del suo decesso.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso della seconda classificata, rilevando un difetto di istruttoria nella valutazione dell'incidenza della sostituzione sull'offerta tecnica.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, evidenziando che la sostituzione del progettista può avvenire solo in assenza di una modifica sostanziale dell'offerta, principio già affermato dalla giurisprudenza e ora recepito nel nuovo Codice degli Appalti. Ha inoltre rilevato la necessità di una motivazione adeguata da parte della commissione di gara, ritenendo non sufficiente un mero richiamo alla documentazione acquisita.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*